

01631.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25230/2015 cron. 1631

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Ud. 13/09/2017

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25230-2015 proposto da:

(omissis) S.P.A., (qià (omissis) S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis) , giusta delega

2017

3422

in atti;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/05/2015 R.G.N. 535/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso,

udito l'Avvocato (omissis) per delega
verbale Avvocato (omissis);
udito l'Avvocato (omissis) per delega
Avvocato (omissis).



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Potenza respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento di (omissis) , intimatogli dalla società (omissis) in data 22.12.2010 per aver fruito indebitamente di un riposo compensativo, conseguente dedotti impegni elettorali (dal (omissis) (omissis), segnatamente nella giornata del (omissis) , pur essendo emerso che egli nella giornata del (omissis) non svolse alcuna attività elettorale, essendosi piuttosto presentato regolarmente al lavoro. Avverso tale pronuncia proponeva appello il (omissis); resisteva la società. Con sentenza depositata il 7.5.15, la Corte d'appello di Potenza accoglieva il gravame dichiarando illegittimo il licenziamento in violazione del principio di sostanzialmente per questione, proporzionalità, condannando la società alla reintegra del (omissis) nel suo posto di lavoro, con le pronunce consequenziali ex art. 18 L. n. 300\70. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società (omissis) (succeduta alla (omissis)), affidato a quattro (pur numerati come tre)

Resiste il (omissis) con controricorso.

motivi, poi illustrati con memoria.



MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che il (omissis) in data (omissis) si rese disponibile a prestare attività lavorativa per il giorno (omissis), come poi in effetti prestò, avvertendo solo che sarebbe stato impegnato, quale rappresentante di lista nei giorni (omissis), consegnando tuttavia successivamente un falso attestato di partecipazione alle attività elettorali per il giorno (omissis) (ciò che gli avrebbe teoricamente consentito di godere del riposo compensativo, che in effetti indebitamente godette il giorno (omissis).
- 2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè la considerevole diminuzione dell'attività produttiva



dell'azienda nei giorni dal (omissis) , proprio in conseguenze delle molteplici assenze per incarichi elettorali dei suoi dipendenti.

- 3.- Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2119 c.c., lamentando che la pronuncia d'appello, in dispregio delle norme citate, ritenne il comportamento in questione pur riprovevole ma non tale da concretare una giusta causa di recesso.
- 4.- Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2119 c.c. e 10 del c.c.n.l. di categoria, lamentando che la sentenza impugnata ritenne erroneamente di poter qualificare il comportamento del (omissis) quale mera giornata di assenza ingiustificata, senza considerare l'obiettiva riconducibilità di esso ad un fatto così grave, anche per il suo rilievo penale, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, così come del resto ritenuto in primo grado, sia in sede cautelare che di cognizione piena.
- 5.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Ed invero nella specie è pacifico che il (omissis), pur non avendo svolto alcuna attività elettorale, consentita dall'ordinamento (d.P.R. n. 361\57), il giorno (omissis), consegnò all'azienda un certificato (o attestato) da cui risultava invece falsamente, falsità di cui non poteva evidentemente non rendersi conto, tale attività per il giorno (omissis), chiedendo ed usufruendo pertanto illegittimamente di un giorno di riposo compensativo nella giornata del (omissis).

Tale comportamento non può ricondursi ad un mero disguido o confusione sulla data di rientro al lavoro, come ritiene la sentenza impugnata, né ad una mera assenza ingiustificata, ma al consapevole uso di un attestato falso al fine di usufruire di un riposo compensativo non spettante, ipotesi certamente ricomprensibile nel concetto di giusta causa previsto dalla legge, e non contraddetto dalla contrattazione collettiva che non disciplina affatto con minore sanzione (conservativa) simile fattispecie, tanto meno l'art. 10 del c.c.n.l. disciplinante solo le assenze ingiustificate.

La sentenza impugnata va dunque cassata per aver considerato unicamente il dato fenomenico dell'assenza ingiustificata, senza





valutare affatto il principio che il consapevole utilizzo di un falso certificato al fine di poter godere, peraltro in un momento di dedotto maggior bisogno lavorativo per l'azienda, di un giorno di riposo non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c., derogabile in melius solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come foriero di meno grave sanzione.

La causa deve essere dunque rinviata ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017

Il Cons. est.

Il Presidente

(dr. Vincenzo Di Cerbo)

(dr. Federico Balestrieri)

1

Il Funzionario Giudiziacio

Bit. Glovanni RATALO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z N Sezione A VARA DEPOSITATO IN GANGELLERIA 0901 2 3 DEN 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di IL SOLE 24 ORE.

Roma, 23 gennaio 2018

La presente copia si compone di 5 pagine. Diritti pagati in marche da bollo € 1.92